

Adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 7 ottobre 2021

**REGOLAMENTO PER IL VOTO ELETTRONICO E TELEMATICO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

VISTO l'art. 48 Cost.;

VISTO l'art. 97 Cost.;

VISTO l'art. 51 Cost.;

VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante *“Ordinamento della professione di psicologo”* e ss. mm. e ii., con particolare riguardo all'art. 28;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176, con particolare riferimento all'art. 31bis, che dispone: *“Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi”*;

VISTO il D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii., recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”* e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 recante *“Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”*;

VISTE le Linee guida *“per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti”*, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 ed ai seguenti principi programmatici, che formano parte integrante del presente regolamento:

Il rispetto della segretezza del voto espresso costituisce un presupposto imprescindibile di tutte le fasi della votazione elettronica.

Il sistema deve essere di agevole comprensione e utilizzo da parte di tutti gli elettori, con informazioni chiare e trasparenti, che vengono presentate in modo sostanzialmente equivalente rispetto alle altre modalità di votazione.

Il sistema deve consentire alle persone diversamente abili e alle persone con esigenze speciali di votare in modo indipendente, tenuto conto delle particolari situazioni individuali.

L'intenzione dell'elettore non deve essere influenzata nemmeno indirettamente dal sistema.

Le procedure con cui gli aventi diritto sono guidati durante il voto devono assicurare la sua corretta espressione, prevedendo, previa visualizzazione del suffragio espresso, la necessità di conferma della scelta effettuata.

Il voto espresso non deve essere riconducibile all'elettore.

I voti sono e rimangono anonimi.

Il sistema di voto elettronico e telematico dovrebbe essere basato su standard aperti per consentire la completa interoperabilità e la possibilità di dimostrare che ciascun voto è incluso correttamente nell'urna digitale del sistema corrispondente a ciascuna consultazione.

Qualora la modalità di acquisizione del sistema di voto lo consenta, la tecnologia utilizzata per il sistema di voto elettronico e telematico deve consentire un'ampia verifica mediante mezzi indipendenti dal sistema stesso, anche al fine di garantire la massima confidenza nel sistema

I dati personali necessari per lo svolgimento delle consultazioni con modalità elettroniche e telematiche necessitano di un trattamento in linea con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il sistema assicura la segretezza sia del voto, sia delle operazioni ad esso propedeutiche—comprese eventuali scelte precedenti cancellate o modificate dall'elettore prima della conferma del voto finale—impedendo, al contempo, che qualche suffragio possa essere perso o alterato.

Il sistema di voto elettronico deve essere sviluppato nel rispetto delle Linee guida AgID per lo sviluppo di software sicuro e deve essere in linea con la legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

approva il seguente Regolamento

TITOLO I **NORME GENERALI**

Art. 1

Ambito di applicazione e Principi programmatici

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del voto secondo modalità elettroniche e telematiche per l'elezione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini degli psicologi (di seguito, per brevità, anche "Consiglio/i

territoriale/i”) nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, fermo restando in capo ai Consigli territoriali la facoltà di votare con le modalità ordinarie di cui al D.P.R. n. 221/2005.

2. Il presente regolamento si ispira ai principi programmatici richiamati nelle premesse, che ne formano parte integrante.
3. L'utilizzo di modalità elettroniche e telematiche per l'esercizio del diritto di voto deve comunque garantire il rispetto dell'art 48 Cost. In nessun modo l'adozione da parte di un Consiglio territoriale di modalità elettroniche e telematiche per l'esercizio del diritto di voto deve costituire per l'elettore impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio di tale diritto.
4. Indipendentemente dalla modalità adottata, devono essere garantiti in ogni caso e in tutte le forme previste dalla legge la segretezza, l'anonimato, l'accessibilità e il libero esercizio del voto.
5. Il presente regolamento disciplina altresì le specifiche tecniche e le modalità di acquisizione della piattaforma telematica unica per il rinnovo con modalità digitale di tutti i consigli territoriali.
6. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche nel caso di referendum per l'approvazione del codice deontologico o di modifiche dello stesso di cui all'art. 28 comma 6 lett. c) della L. 18 febbraio 1989 n. 56.

Art. 2

Definizioni

1. Si intende per voto elettronico l'espressione del voto mediante dispositivi elettronici e digitali allestiti presso uno o più seggi elettorali.
2. Si intende per voto telematico l'espressione del voto in luogo diverso dal seggio attraverso dispositivi elettronici e digitali.

TITOLO II

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

MEDIANTE VOTO ELETTRONICO E TELEMATICO

Art. 3

Modalità di voto

1. La piattaforma di voto elettronico e telematico supporta lo svolgimento delle operazioni di voto nelle modalità telematica, elettronica, cartacea e per corrispondenza tramite raccomandata ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221. Per modalità mista si intende qualsiasi combinazione di due o più di tali modalità.
2. Al fine di tutelare in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, le modalità telematica (voto digitale da remoto) ed elettronica (voto digitale presso il seggio elettorale) devono sempre essere adottate congiuntamente.

3. La modalità telematica è supportata attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale unica, conforme ai requisiti di usabilità e accessibilità previsti dalla legge, da utilizzare con qualsiasi dispositivo digitale (smartphone, tablet, personal computer) connesso alla rete Internet e dotato di uno dei browser più diffusi. Per gli elettori che votano in modalità telematica, l'elettore viene ammesso a votare previa identificazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss. mm. e ii., così come descritto negli artt. 8 e ss.
4. La modalità elettronica è supportata attraverso l'installazione presso il seggio elettorale di una o più postazioni (ovvero terminali o totem) connesse alla piattaforma di cui al comma 3 e dotate di una interfaccia utente omogenea rispetto a quella esibita in modalità telematica.
5. Per gli elettori che votano in modalità elettronica, l'elettore viene ammesso a votare previo possesso di identità digitale ai sensi dell'art. 10 ovvero previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento personale da parte di un componente del seggio elettorale. Ove sia sprovvisto di identità digitale l'elettore viene autorizzato al voto mediante consegna in busta sigillata di un codice di accesso (c.d. "one-time password") generato in tempo reale dalla piattaforma di voto. L'elettore non può votare in una tra le forme elettronica e telematica se ha previamente votato nell'altra. La piattaforma di voto deve essere dotata di meccanismo idoneo a impedirlo.
6. Nell'ipotesi di voto con modalità mista, per gli elettori che votano con scheda cartacea, il Presidente del seggio elettorale si accerta che l'elettore non abbia precedentemente espresso un voto con modalità telematica od elettronica; contestualmente alla consegna della scheda elettorale, nei modi e nelle forme stabilite dalla L. n. 56/89 e dal D.P.R. n. 221/05, il Presidente del seggio elettorale, senza indugio, provvederà ad inibirgli l'accesso alla piattaforma.
7. Nell'ipotesi di voto con modalità mista, per gli elettori che votano per corrispondenza mediante raccomandata, il Presidente del seggio elettorale, dopo la chiusura del seggio e prima della verifica in ordine al raggiungimento del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 6, D.P.R. 225/01, verifica che l'elettore non abbia già espresso il suo voto in via telematica o presso il seggio in modalità elettronica o con scheda cartacea. Nel caso in cui l'elettore abbia espresso il suo voto anche in modalità telematica, elettronica o con scheda cartacea, prevale il voto espresso in modalità telematica, elettronica o con scheda cartacea rispetto al voto espresso per corrispondenza mediante raccomandata.
8. Nell'ipotesi di voto in modalità mista, la piattaforma consente la registrazione del conteggio delle schede cartacee e degli esiti dello scrutinio delle stesse da parte del Presidente del seggio.
9. Il voto in modalità elettronica o telematica viene esercitato sulla base di schede elettorali telematiche create appositamente dalla piattaforma utilizzata, in

conformità con la normativa vigente e con le norme di cui alla L. n. 56/89 e al D.P.R. n. 221/05. L'elettore deve ricevere conferma dalla piattaforma utilizzata che il voto è stato registrato e che la procedura è stata completata e, in ogni caso, deve essere in grado di verificare che il voto è giunto nell'urna digitale della piattaforma utilizzata. La tecnologia utilizzata deve consentire di rilevare, in ogni fase del procedimento di voto, eventuali alterazioni e influenze indebite.

Art. 4

Elezione dei Consigli territoriali

1. Le elezioni sono indette nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 20 e ss., L. n. 56/89 e dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio o i seggi istituiti dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni, ovvero in modalità telematica.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto delle sezioni A e B dell'albo, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 5 del D.P.R. n. 221/2005, viene preventivamente reso disponibile alla piattaforma di voto e firmato digitalmente dal Presidente del seggio elettorale.
3. Gli atti e i verbali delle operazioni di voto possono essere compilati con l'ausilio della piattaforma di voto telematico e devono in ogni caso essere conservati digitalmente nelle forme previste dal successivo art. 15.

Art. 5

Operazioni di voto

1. La votazione si effettua in ogni caso con l'ausilio della piattaforma telematica avente le caratteristiche di cui al presente Regolamento.
2. Spetta al Presidente del seggio elettorale, coadiuvato dal Responsabile per la Transizione al Digitale del Consiglio territoriale e dal referente tecnico di cui al successivo comma 5, di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
3. Il Presidente del seggio elettorale o un suo delegato ha la responsabilità della identificazione degli elettori che votano in presenza.
4. Il Responsabile per la Transizione al Digitale:
 - a. svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto tecnico alle operazioni di voto telematico ed elettronico presso l'Ordine, operando di concerto con il *Data Protection Officer* e con il Responsabile dei sistemi informativi ove presenti;
 - b. assicura un adeguato coordinamento in materia di voto telematico con gli enti e le amministrazioni centrali dello Stato ai quali sono demandate funzioni di indirizzo strategico, di coordinamento e vigilanza in materia di dematerializzazione e trasformazione digitale della pubblica

amministrazione, di attuazione dell'agenda digitale nazionale, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica;

- c. promuove l'aggiornamento continuo in materia di voto telematico e adotta le buone pratiche riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale, dagli standard adottati da organismi internazionali e nazionali di normazione, dalle linee guida e dalle raccomandazioni pubblicate dai soggetti pubblici comunitari e nazionali in materia di servizi pubblici digitali, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica, favorendo inoltre lo scambio di buone pratiche con gli altri Ordini.
5. La gestione tecnica del seggio elettorale è affidata ad uno o più referenti tecnici individuati e comunicati dal Fornitore della piattaforma unica, ovvero ad operatori terzi, indipendenti rispetto ai Consigli territoriali ed al CNOP e in possesso di comprovata esperienza nello svolgimento di elezioni telematiche ed elettroniche anche in un contesto ordinistico, che operano in stretta collaborazione con i Consigli territoriali ed il CNOP per tutti gli adempimenti necessari. Il CNOP provvederà ad acquisire il servizio e a metterlo a disposizione dei Consigli territoriali.
6. Il voto in modalità elettronica o telematica viene espresso entro un termine massimo di 30 minuti dall'accesso al sistema.
7. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede attraverso la piattaforma di voto telematico alla chiusura dell'urna digitale e dispone la formazione di un pacchetto informativo contenente l'urna stessa e i documenti informatici rappresentanti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.
8. Del pacchetto di cui al comma precedente viene disposta immediatamente la conservazione secondo le modalità descritte all'art. 15, previa apposizione di una marca temporale e delle firme digitali del Presidente e di tutti i componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore presente che voglia sottoscrivere.
9. Nell'ipotesi di modalità mista, il Presidente procede alla chiusura dell'urna contenente le schede cartacee, ivi comprese quelle pervenute attraverso raccomandata, secondo le modalità indicate nella L. n. 56/89 e nel D.P.R. n. 221/05.
10. Espletate le operazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo ed è responsabile della conservazione digitale dei voti, unitamente al fornitore della piattaforma.
11. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio ricostituisce il seggio e, constatato che non vi siano state violazioni dell'urna digitale mediante la verifica delle firme digitali precedentemente apposte né, nell'ipotesi di modalità mista, dell'urna contenente le schede cartacee, dichiara riaperta la votazione.

12. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale attraverso moduli elettronici resi disponibili dalla piattaforma di voto elettronico e telematico. Il verbale viene firmato digitalmente dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio.
13. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dispone la conservazione dell'urna digitale e dei documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto analogamente a quanto prescritto nei commi 7 e 8. Successivamente, il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario del seggio elettorale.

Art. 6

Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare, con l'ausilio della piattaforma di voto telematico, il numero complessivo dei votanti, ivi inclusi i votanti in modalità mista, al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate digitalmente per 180 giorni, salvo eventuali contestazioni, a fronte delle quali le schede dovranno essere conservate per un periodo maggiore e commisurato al tempo necessario alla loro definizione.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede ad eseguire le seguenti operazioni:
 - a. nell'ipotesi di modalità mista, per la parte di votazione effettuata tramite schede cartacee, ivi comprese quelle pervenute attraverso raccomandata, procede al conteggio delle schede depositate nell'urna secondo quanto previsto nella L. n. 56/89 e nel D.P.R. n. 221/05 e registrazione del totale sulla piattaforma di voto telematico in corrispondenza della relativa urna digitale;
 - b. nell'ipotesi di cui alla lettera a), in caso di più urne, si procede di volta in volta all'apertura di ciascuna urna mantenendo sigillate tutte le altre;
 - c. procede al riscontro del numero dei voti conferiti in modalità telematica ed elettronica.
3. Riscontrata attraverso la piattaforma di voto telematico la corrispondenza complessiva dei voti col numero di votanti, il Presidente del seggio procede allo scrutinio di un'urna digitale alla volta e successivamente della corrispondente urna contenente le schede cartacee, se presente.
4. Nell'ipotesi di modalità mista, per la parte di votazione effettuata tramite schede cartacee e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.P.R. n. 221/05.

5. I voti espressi in modalità elettronica o telematica non devono essere modificabili una volta conferiti, né deve essere possibile ricostruire, indipendentemente dai mezzi tecnici o giuridici a disposizione, l'associazione tra i votanti e i voti da questi espressi. In particolare, i voti devono essere privi di ogni tracciatura dall'istante di tempo in cui ciascun suffragio è stato espresso. Per le attività di scrutinio devono essere utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni nel rispetto della segretezza del voto, come previsto dagli artt. 8 e ss.. Il sistema deve essere in grado di fornire, in forma anonima, i dati disaggregati.

Art. 7

Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio, previa verifica dell'eleggibilità, proclama i risultati attraverso la piattaforma di voto telematico utilizzata dall'Ordine per la votazione, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si sono tenute le operazioni di voto.
2. Le schede scrutinate ed eventuali schede nulle sono conservate per 180 giorni, salvo eventuali contestazioni, a fronte delle quali le schede dovranno essere conservate per un periodo maggiore e commisurato al tempo necessario alla loro definizione.
3. Le risultanze delle operazioni di scrutinio dei voti espressi elettronicamente o in modalità telematica sono comunicate nelle forme e nei modi previsti dalla L. n. 56/89, con modalità tali da garantire la segretezza dei voti espressi.

TITOLO III

SULLA PIATTAFORMA DI VOTO TELEMATICO ED ELETTRONICO

Art. 8

Caratteristiche della piattaforma di voto telematico ed elettronico

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi provvederà all'individuazione della piattaforma digitale unica per il voto telematico ed elettronico e gli eventuali servizi accessori, che garantiscano il rispetto delle norme vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento e alla sua acquisizione nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici e amministrazione digitale, in applicazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché per garantire l'uniformità degli standard tecnici e di sicurezza per lo svolgimento delle procedure elettive.
2. Ai sensi del combinato disposto della L. n. 56/89 e dell'art. 31-bis, D.L. n. 137/20, come convertito con L. n. 176/20, al fine di garantire uniformi standard tecnici e di sicurezza nelle procedure elettorali e nel rispetto di canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tutti i Consigli territoriali si avvalgono della piattaforma di voto telematico unica acquisita dal CNOP per lo

svolgimento delle operazioni elettorali di rinnovo con modalità telematica, elettronica e mista.

3. La piattaforma di voto telematico ed elettronico:

- a. è uno strumento tecnologico integrato in grado di assicurare l'esercizio del diritto al voto attraverso modalità telematica ed elettronica e di supportare le operazioni di voto sia nel loro insieme sia partitamente considerate, così come descritte nel presente Regolamento;
- b. garantisce la segretezza e l'anonimato del voto; garantisce inoltre che non sia possibile in nessun caso risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, e che non sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti. La segretezza del voto deve essere garantita, attraverso opportuni accorgimenti tecnici, anche nell'ipotesi in cui tutti i mezzi elettorali e le chiavi crittografiche siano resi noti da un attacco, da un errore o da un ordine dell'Autorità. In altri termini, la segretezza del voto non deve dipendere esclusivamente dal protocollo di comunicazione né da ipotesi tecniche o crittografiche;
- c. consente l'identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, dei componenti del Seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo individuati;
- d. garantisce che gli elettori, ivi inclusi coloro che votano con scheda cartacea, possano votare solo ed esclusivamente una volta, attraverso un'anagrafe unica degli aventi diritto integrata con l'Albo dell'Ordine;
- e. permette nei limiti delle possibilità tecniche l'espressione di un voto di preferenza, di lista o di scheda nulla, nonché l'esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta (cd. "scheda bianca"), anche nel rispetto delle norme sulla parità di genere;
- f. garantisce la verificabilità e l'*auditability* delle procedure di voto, della piattaforma nel suo insieme e di tutte le sue parti, senza tuttavia che agli elettori venga in nessun momento richiesto di rivelare la propria identità per verificare i propri voti o segnalare un errore percepito (c.d. "fail-safe voter privacy");
- g. impedisce nei limiti delle possibilità tecniche l'acquisizione da parte degli aventi diritto di documenti informatici (ad es., "screenshot") contenenti indicazione del voto espresso. La piattaforma fornisce invece a ciascun votante un certificato che attesti l'espletamento delle operazioni di voto;
- h. promuove l'utilizzo di tecniche crittografiche avanzate (incluse, ma non limitatamente a, crittografia omomorfa e protocolli zero-knowledge) al fine di garantire il rispetto dei requisiti precedenti;
- i. Impedisce la possibilità, in caso di voto telematico, che vengano espressi voti multipli dallo stesso *device* ed utilizza metodi euristici ed analitici per identificare tempestivamente e segnalare al Presidente del seggio

- elettorale potenziali abusi nell'utilizzo della piattaforma stessa (ad es. laddove voti multipli venissero conferiti sullo stesso *device* o dispositivo);
- j. incorpora principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design.
4. In qualsiasi momento la piattaforma di voto telematico deve poter essere sottoposta ad analisi e verifica da parte del Ministero vigilante, del legale rappresentante del Consiglio territoriale o del Consiglio Nazionale ovvero, da terzi da questi delegati o dall'Autorità giudiziaria, senza che ne consegua un *vulnus* per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche indicate al comma 2. Il Presidente del seggio elettorale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale, può tuttavia vietare per motivate ragioni di buon funzionamento dei sistemi informativi l'esecuzione di operazioni invasive di analisi e verifica durante la votazione.

Art. 9

Documentazione a corredo della piattaforma di voto

1. Costituisce parte integrante della piattaforma di voto la documentazione a corredo, adeguatamente dettagliata e aggiornata, resa in formato documentale aperto e contenente almeno le seguenti parti:
- a. un *vademecum* sintetico operativo circa le modalità di esercizio del diritto di voto, da divulgare a tutti gli elettori;
 - b. una descrizione di carattere generale della piattaforma in forma di sommario esecutivo redatta in linguaggio non tecnico;
 - c. una descrizione tecnica della piattaforma corredata di discussione delle scelte progettuali e implementative;
 - d. una descrizione formale e machine-readable dell'architettura della piattaforma, preferibilmente resa in conformità a framework universalmente diffusi (TOGAF ovvero EIRA);
 - e. un elenco delle certificazioni eventualmente in possesso della piattaforma;
 - f. una descrizione delle modalità di esportazione dei dati;
 - g. una o più policy di sicurezza applicativa, di identity management, di gestione dei log;
 - h. una attestazione sulla adeguata disponibilità di incident report, di statistiche e di strumenti di monitoraggio;
 - i. una griglia di compatibilità con hardware, sistemi operativi, database, altri software applicativi, browser, dispositivi od altri asset digitali rilevanti per le operazioni di voto telematico;
 - j. un modello di change management e gestione delle evolutive;
 - k. un documento di valutazione dei rischi, redatto e costantemente aggiornato in conformità con i principi della norma tecnica UNI ISO 31000, che dovrà contenere in forma dettagliata le tipologie di rischio identificate e, per

ciascuna tipologia, un'analisi, una stima della probabilità di occorrenza e le misure di controllo.

2. Nell'ipotesi di piattaforma in cloud, la documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata dall'indicazione di tutti i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla procedura di qualificazione di servizi per il Cloud della PA di cui alle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, che il fornitore si impegni a porre in essere per garantire il livello di servizio richiesto.
3. Nell'ipotesi di piattaforma non in cloud (c.d. "on premise"), la documentazione di cui al comma 1 deve essere integrata da:
 - a. una descrizione dell'ambiente di produzione, di eventuali ambienti di test o di collaudo e dei corrispondenti requisiti;
 - b. una stima del costo totale di possesso (c.d. TCO) corrispondente al livello di servizio richiesto, inclusi i costi di formazione del personale;
 - c. motivate ragioni della deroga al principio Cloud First di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 e ss.mm.ii..
4. Il fornitore deve inoltre produrre per quanto di rilevanza ai fini del presente Regolamento:
 - a. un organigramma della propria struttura organizzativa;
 - b. una descrizione delle policy di data governance;
 - c. una attestazione delle certificazioni possedute, tra le quali è da considerarsi obbligatoria la UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti o altra certificazione equivalente in materia di gestione della qualità.

Art. 10

Autenticazione e autorizzazione

1. Tutti gli accessi alla piattaforma di voto, ivi compresi quelli dotati di privilegi amministrativi, dovranno avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi dell'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss. mm. e ii..
2. In caso di autenticazione con SPID, la piattaforma di voto deve obbligatoriamente richiedere un livello di sicurezza uguale o superiore al secondo (c.d. "SPID livello 2") tra quelli definiti dall'art. 6, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese".

Art. 11

Codice sorgente della piattaforma di voto

1. Il codice sorgente della piattaforma di voto deve presentare elevate caratteristiche di qualità, robustezza, modularità e scalabilità *by design*, delle quali dovrà essere specificata la misurabilità sulla base di metriche e indicatori concordati.
2. Dovrà essere possibile in qualsiasi momento da parte dei Consigli territoriali o di terzi con un interesse qualificato, la verifica della correttezza formale del codice e la rispondenza ai requisiti di qualità di cui al comma 1 attraverso l'applicazione di schemi di valutazione emanati da organismi internazionali di standardizzazione, tra i quali lo ISO/IEC 25010:2011, nonché di tecniche di analisi statica e dinamica.

Art. 12

Interoperabilità e cooperazione applicativa

1. La piattaforma di voto telematico deve garantire il rispetto dei principi di interoperabilità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale (c.d. "modello di interoperabilità").
2. Ai fini di una gestione ottimale delle anagrafiche, la piattaforma di voto telematico deve essere dotata di un'interfaccia per l'acquisizione degli elenchi degli aventi diritto al voto, ovvero di un'integrazione machine-to-machine con i sistemi informativi preposti alla gestione degli Albi dei Consigli territoriali, ovvero di altro meccanismo equivalente, assicurando tempi di aggiornamento adeguati al buon andamento delle procedure di voto.
3. La piattaforma di voto telematico può essere integrata, laddove si ravvisino adeguate caratteristiche di rappresentatività, efficienza e sicurezza, con il punto unico di accesso telematico (c.d. "app IO") attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 64-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 13

Sicurezza cibernetica

1. È in capo al Responsabile per la Transizione al Digitale del Consiglio territoriale ed al referente tecnico del Fornitore, l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere organizzativo e tecnico necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle garanzie procedurali, della normativa in materia di sicurezza cibernetica e di protezione dei dati personali, degli standard internazionali e nazionali (ivi incluso lo standard ISO/IEC 27001) e delle buone pratiche riconosciute dagli organismi comunitari e nazionali competenti e dal Ministero della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di autorità competente NIS ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
2. Limitatamente alle procedure di voto telematico, e fatta salva ogni disposizione di legge in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono in capo ai Consigli territoriali gli stessi obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti che sono prescritti per gli Operatori di servizi essenziali ai sensi della

Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Art. 14

Accessibilità

1. Tutte le interfacce utente della piattaforma di voto, ivi comprese le interfacce web e quelle fruite attraverso app mobile, devono conformarsi ai principi generali e alle prescrizioni tecniche della Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante *“Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”*, nonché alle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e in vigore dal 10 gennaio 2020.

Art. 15

Conservazione

1. Tutti i documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto telematico ed elettronico, ivi inclusi il codice sorgente e i file eseguibili del software, i documenti di valutazione dei rischi, i log dei sistemi informatici, i verbali del seggio elettorale, gli esiti dello scrutinio, formano un pacchetto informativo di cui è fatto obbligo ai consigli territoriali di procedere alla conservazione ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale e nel rispetto dei principi operativi e dei processi descritti dal manuale di conservazione dell'Ente.
2. La piattaforma di voto si integra con il servizio di conservazione del Consiglio territoriale ovvero del CNOP, ovvero fornisce autonomamente un proprio servizio di conservazione purché conforme alle politiche e ai requisiti di carattere generale del servizio di conservazione dell'Ordine stesso. Le disposizioni del manuale di conservazione dell'Ordine, ove presente, si applicano sempre nella parte in cui esse non siano meno restrittive di quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Quale ulteriore misura di tutela della trasparenza e dell'integrità informativa, la piattaforma di voto può, con modalità e cadenza opportunamente definite, registrare le impronte digitali dei pacchetti informativi (c.d. “notarizzazione”) di cui al comma 1 tramite tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall'art. 17.

Art. 16

Protezione dei dati personali

1. Ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 35 e dai Considerando 75, 84 e 89 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali necessario per le finalità connesse con le operazioni di voto elettronico e telematico è subordinato ad una valutazione dell'impatto (DPIA) del trattamento stesso sulla protezione dei dati personali.
2. L'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 GDPR deve essere redatta in conformità con i principi di particolare chiarezza e comprensibilità del testo (c.d. "legal design").

Art. 17

Tecnologie basate su registri distribuiti

1. Si intendono per tecnologie basate su registri distribuiti e per smart contract rispettivamente le tecnologie e i protocolli informatici e i programmi per elaboratore definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge del 11 febbraio 2019, n. 12.
2. L'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract dovrà tener conto dell'individuazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale degli standard tecnici che le stesse devono possedere affinché vengano prodotti gli effetti di identità certa e di validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. In nessun caso l'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e su smart contract può derogare ai requisiti generali per le operazioni di voto telematico ed elettronico.

Art. 18

Approvvigionamento della piattaforma di voto telematico

1. L'acquisizione della piattaforma unica di voto deve avvenire da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nel rispetto dei principi individuati dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativamente a criteri di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Verrà privilegiata l'acquisizione di una soluzione che consenta di sfruttare i vantaggi dell'economia di scala (software-as-a-service ovvero software open source), ferma restando in capo all'Ente la facoltà di non rendere pubblico il codice sorgente in considerazione delle motivate esigenze di cui all'art. 69 comma 1 ultimo inciso.
2. Nel caso in cui la soluzione software acquisita sia dotata di licenza open source, è comunque facoltà del CNOP di pubblicare, modificare e procedere alla manutenzione della stessa secondo il disposto delle Linee guida dell'AgID su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

3. In caso di acquisizione di soluzioni software in cloud, il fornitore dovrà essere in possesso di qualificazione ai sensi delle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.
4. Indipendentemente dal tipo di licenza adottata, il fornitore dovrà mettere a disposizione del CNOP il codice sorgente della soluzione software nella sua integralità esclusivamente ai fini di ispezione ed auditing di sicurezza, nonché garantire in ogni momento, attraverso tecniche di compilazione deterministica (c.d. “deterministic compilation” o “reproducible build”) e firmando digitalmente i file eseguibili, che il software eseguito all’interno della piattaforma in produzione (on premise ovvero in cloud) corrisponda esattamente al codice sorgente.
5. L’infrastruttura di voto è gestita esclusivamente da personale autorizzato, la cui individuazione avviene con apposito provvedimento pubblicato sul sito istituzionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento viene comunicato al Ministero della salute, quale Autorità che esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale degli psicologi, ai sensi dell’art. 29, L. n. 56/89.
3. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Art. 20

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme attualmente vigenti e contenute nella L. n. 56/89 e nel D.P.R. n. 221/05.